



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il g.d., dott.ssa Caterina Lauro,

letto il ricorso, l'attestazione e la documentazione allegata;

visti gli artt. 7, 8, 9, 14 *ter* e 15, l. n. 3/2012

osserva

a. Svolgimento della procedura

1. con ricorso depositato il 24.05.2022 [redacted] e [redacted] hanno presentato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, con allegata richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012, redatta con ausilio dell'OCC, nominato in data 15.12.2021;
2. i debitori hanno proposto ricorso congiunto, motivato sulla base dell'origine familiare del sovra-indebitamento, in cui hanno dichiarato quanto segue: a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 ; b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012; c) non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della l. n. 3/2012; d) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
3. alla proposta risultava allegata parte della documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012 (1. 1. elenco di tutti i beni dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 2. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 3. elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; 4. certificato di stato di famiglia); risultava, infine, depositata l'attestazione dell'OCC e la relazione particolareggiata prevista ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 3, l. n. 3/2012, riportante: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori

personae fisiche di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'assenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda;

2. dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti posti in frode ai creditori;

3. con decreto depositato il 16.06.2022, il Tribunale, in persona del giudice delegato ha sollevato rilievi in merito alla completezza della documentazione e ha fissato l'udienza del 13.07.2022 per la comparizione delle parti e dei creditori;

all'udienza del 13.07.2022, sentite le parti istanti che hanno confermato le proprie richieste e conclusioni, il giudice si è riservato di decidere;

b. i rilievi

con il decreto depositato il 16.12.2021 sono stati sollevati i seguenti rilievi:

- necessità di un'integrazione della documentazione allegata al ricorso, in quanto non risultava depositato l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, né l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, richiesto dagli artt. 9, co. 2, e 14 ter, co. 3, l. n. 3/2012; l'elencazione dei creditori e dei beni, infatti, erano contenuti unicamente nel corpo del ricorso e della relazione particolareggiata redatta a cura dell'OCC;

- in mancanza di una perizia di stima dei beni da liquidare si evidenziava la necessità che i ricorrenti valutassero se acquisire la stima disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare già instaurata nei loro confronti o se prevedere la nomina di un esperto stimatore, cui rivolgere i quesiti contenuti nell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., con costi da porsi a carico del ricavato vendita; medesima considerazione veniva riproposta con riferimento alla documentazione ventennale ipocatastale, parimenti indispensabile per eseguire l'attività di liquidazione;

- ai fini della valutazione della convenienza o meno della liquidazione dei beni mobili registrati intestati a [REDACTED] evidenziava la necessità di una valutazione, anche approssimativa, degli stessi e dei presumibili costi di liquidazione, mediante l'ausilio delle valutazioni contenute in riviste specializzate;

- migliore specificazione del passivo in comune e di quello individuale dei debitori, indicando le risorse della liquidazione da destinarsi al soddisfacimento delle rispettive masse;

c. l'integrazione

con relazione integrativa depositata il 01.07.2022 i ricorrenti e l'OCC hanno depositato la relazione integrativa recante:

- l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, richiesto dagli artt. 9, co. 2, e 14 ter, co. 3, l. n. 3/2012;

- la precisazione che i beni immobili non sono stati stimati nella procedura esecutiva r.g.e. n. 42/2019 instaurata dinanzi all'intestato Tribunale e che si sarebbe provveduto, in esito all'apertura della liquidazione, alla nomina di uno stimatore cui rivolgere i quesiti stabiliti dall'art. 173 bis, disp. att., c.p.c. il cui compenso ammonta approssimativamente ad euro 2.500 da porsi a carico del ricavato vendita così come la relazione notarile il cui costo sarà approssimativamente pari ad euro 300,00 oltre i.v.a.;

- la precisazione che i creditori intendono vivere nell'abitazione sino all'aggiudicazione e che, come contributo, verseranno alla procedura l'importo [REDACTED]

[REDACTED] costituire la massa mobiliare attiva;

- la specificazione delle relative masse (mobiliare e immobiliare) [REDACTED]

d. la valutazione della proposta

l'art. 14 ter, l. n. 3/2012 stabilisce che: *"1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni."*; al comma 6 viene chiarito che *"6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge."*;

il carattere onnicomprensivo della procedura si ricava anche dal disposto dell'art 14 *undecies*, l. n. 3/2012 che estende la liquidazione anche ai *"beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter (...), dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3."*;

deriva che oggetto della procedura debbano essere tutti i beni di proprietà del ricorrente, senza possibilità di distinzione, compresi i crediti futuri, tra i quali rientrano anche quelli da lavoro dipendente, detratto il limite stabilito dal giudice necessario al mantenimento suo e della sua famiglia;

nel caso di specie in seguito ad espresso rilievo sollevato dal Tribunale sul punto, i debitori e l'OCC, nella relazione particolareggiata integrativa, hanno modificato la proposta originaria destinando a favore della massa immobiliare l'ulteriore somma di euro

ritenuta

- la competenza territoriale di questo Tribunale;
- lo stato di sovra-indebitamento dei debitori istanti, avente origine familiare;
- la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. n. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione,
- l'attestazione dell'OCC circa la completezza della documentazione;
- l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, co. 4, all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali, a cura dell'OCC;
- il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14 *ter*, l. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

la domanda va, conseguentemente, accolta, con ammissione dei ricorrenti alla procedura di liquidazione;

p.q.m.

visto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012

dichiara

aperta la procedura di liquidazione ;

nomina

liquidatori gli Avv.ti Roberto Marino e Patrizia Mandato i quali provvederanno a loro cura:

- a trascrivere il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14 *sexies*, l. n. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, entro il termine del 30.10.2022;
- alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies*, l. n. 3/2012 e alla successiva liquidazione *ex art. 14 novies*, l. n. 3/2012;

dispone

- che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, co. 5, l. n. 3/2012 non sia definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter*, l. n. 3/2012, comprese eventuali cessioni del quinto dello stipendio in essere;
- che della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Avezzano;
- che i ricorrenti versino al liquidatore la somma di euro 2.000,00 a titolo di fondo spese per lo svolgimento delle attività di liquidazione;

autorizza

i ricorrenti all'occupazione degli immobili offerti in liquidazione dietro pagamento di un'indennità che si quantifica in euro 300,00 mensili;

fissa

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio e dovrà essere eseguito a cura dei liquidatori in caso di mancato versamento dell'indennità di occupazione sopra quantificata.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e agli OCC nominati liquidatori.

Avezzano 14.07.2021

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lauro)